

N. R.G. 37982/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 37982/2013 promossa da:

[REDACTED] nato in TURCHIA, il [REDACTED]
rappresentato e difeso dall'Avv. PITORRI JACOPO MARIA
[REDACTED] VIA P. MASCAGNI 186 ROMA, elettivamente
domiciliato presso il suo studio;

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI
ROMA**

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 29 aprile 2013 e notificato il 20 maggio 2013, con il quale la Commissione Territoriale di Roma gli ha negato lo status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Il Gunel ha proposto tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 35 della legge 25/08 deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel paese di provenienza.

La Commissione Territoriale non si è costituita, ma ha inviato una nota.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra “è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”;

Deve premettersi che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, “in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007”, e specificamente alla stregua della considerazione che “secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria”, dovendosi ritenere che sia onere dello “straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile

documentata” con la conseguenza che “deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi” (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310);

E' altresì onere del giudice “avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro” (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Il ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato che era cittadino Turco di etnia Curda; che era stato costretto a lasciare il proprio paese a causa delle persecuzioni subite; che era appartenente ad una famiglia di attivisti curdi; che aveva più volte ricevuto pressioni dalle autorità turche a divenire “Kurucu”, ossia “giardia del villaggio”, nel 1995, nel 2000 e nel 2001, e che al suo rifiuto era stato più volte picchiato e minacciato; che era scappato più volte dalla Turchia, ma era tornato per stare vicino a sua moglie ed ai suoi figli; che era stato sostenitore e militante prima del DEHAP e poi del DTP, partecipando ad attività di propaganda e manifestazioni, per le quali era stato più volte fermato e sottoposto a tortura; che dal 2005 al 2008 aveva subito pressione perché facesse i nomi di attivisti curdi operanti all'estero, subendo fermi, interrogatori e pesanti maltrattamenti, per cui era nuovamente fuggito dalla Turchia, recandosi in Belgio, ove era stato picchiato da appartenenti ad apparato dello stato turco ed era fuggito in Italia.

Le dichiarazioni del ricorrente risultano verosimili e coerenti, ed hanno trovato adeguato riscontro nel corso del giudizio, attraverso l'audizione del ricorrente, la documentazione medica prodotta, che ha confermato la grave situazione psicologica post traumatica nella quale versa il ricorrente, nonché la documentazione attestante la persecuzione subita dai suoi familiari ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato.

Il timore di subire persecuzioni a causa dell'appartenenza all'etnia curda e della militanza nel DTP in caso di rientro in patria, trova corrispondenza con la situazione di discriminazione presente in tale Paese nei confronti dei soggetti appartenenti alla sua stessa etnia e nella mancanza di garanzie in ordine alla possibilità di subire un giusto processo ed un trattamento carcerario rispettoso dei diritti fondamentali della persona.

Sono note le vicende che hanno portato allo scioglimento del DTP in Turchia e le polemiche seguite allo svolgimento delle elezioni del 2009.

In proposito diversi articoli (in particolare uno del 21.4.2009 sul sito “peace reporter”) riportano le persecuzioni subite dai rappresentanti del DTP, sottoposti ad arresti e fermi.

“Turchia, il partito filo curdo Dtp sotto attacco: in pochi giorni centinaia di fermi e decine di arresti. Più di 250 persone sono state fermate e 80 arrestate durante un operazione contro il partito curdo Partito della Società Democratica (Dtp) iniziata il 14 aprile scorso ed estesasi nei giorni successivi a tutto il Paese. Nell'ambito dell'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Diyarbakır, sono state perquisite le sedi del partito curdo e arrestati membri del Dtp in 19 province. Non sono ancora noti i capi di imputazione, ma, secondo gli avvocati, gli arrestati sono accusati di essere membri e dirigenti del Partito Curdo dei Lavoratori (Pkk). Tra i fermati, i tre avvocati di Abdullah Öcalan, Ahmet Birsin, direttore di GünTV, televisione locale di Diyarbakır e i tre vicepresidenti del Dtp Bayram Altun, Selma Irmak e Kamuran Yüksek. Durante la conferenza stampa

organizzata il 14 aprile nelle ore immediatamente successive all'inizio dell'operazione Ahmet Türk, presidente del Dtp ha affermato: "Questa operazione è la chiara dimostrazione che il Governo è molto infastidito dall'esito delle elezioni. Questo attacco fa parte di un progetto teso ad allontanare il nostro partito dalla pratica democratica. Ma sia chiaro a tutti che nessuno riuscirà a impedirci di lottare per una democrazia vera e per una pace giusta. Continueremo la nostra lotta con coraggio e determinazione senza mai abdicare alla nostra scelta democratica. Le operazioni e gli arresti devono avere fine, i nostri amici devono essere rilasciati". Nelle elezioni amministrative dello scorso 29 marzo il Dtp si era affermato come primo partito nel Sud Est a maggioranza curda e quarto a livello nazionale conquistando il 5,7 per cento dei consensi e il controllo di 99 comuni tra cui Diyarbakır, la più importante città del Sud Est. Tuttavia i festeggiamenti seguiti alla vittoria del Dtp furono bruscamente interrotti il 4 aprile quando due manifestanti vennero uccisi dalla polizia ad Urfa, durante gli scontri seguiti alla manifestazione organizzata per celebrare il sessantesimo compleanno del leader del Pkk Abdullah Öcalan. Anche la provincia orientale di Ağrı è stata teatro di violenti scontri post-elettorali tra sostenitori del partito Giustizia e Sviluppo (Akp) del premier Erdogan e del Dtp, questi ultimi sostengono che il partito islamista abbia vinto di misura le elezioni facendo sparire 3000 schede elettorali e hanno chiesto il riconteggio delle schede, negato però dalla commissione elettorale. A rendere ancora più teso il clima nella zona curda del paese anche il processo di messa al bando del Dtp iniziato prima delle elezioni e tuttora in corso. Secondo i magistrati la struttura organizzativa del partito curdo non sarebbe conforme alla legge turca sui partiti politici, questo sembra però solo un pretesto per chiudere un partito le cui posizioni filo-curde irritano militari e islamisti al governo, tra i quali, dall'anno scorso, vige una tregua seguita all'accordo sull'intervento militare in Nord Iraq. La sentenza è attesa per le prossime settimane. ..." (peace reporter 21 aprile 2009).

Dopo lo scioglimento del DTP non sembra avere avuto sorte migliore il BDP. Selahattin Demirtas, presidente del Partito Curdo per la Pace e la Democrazia (Bdp), è stato condannato recentemente a 10 mesi di reclusione con l'accusa di "propaganda a favore del Partito dei lavoratori del Kurdistan" (Pkk), nonostante sembrassero avviati ei negoziati tra il governo Turco ed i rappresentanti del BDP. Al riguardo può senz'altro ritenersi vero che, pur se il Governo turco, anche al fine di acquisire l'ingresso nell'Unione Europea e mantenere rapporti di benevolenza con gli Stati Uniti d'America, risulta impegnato nella risoluzione delle problematiche connesse alle minoranze, con prevalente interesse verso la minoranza curda, la situazione è tale che con la risoluzione europea 12.3.2009 sui progressi compiuti dalla Turchia nel processo di riforma democratica del paese quanto all'anno 2008, l'Unione Europea ha ribadito preoccupazione per il rallentamento nell'attuazione delle riforme e per l'inerzia nell'avvio di procedimenti penali per torture e maltrattamenti consentiti dagli operatori di polizia, ha condannato le violenze di gruppi terroristici invitando i partiti politici turchi a prenderne le distanze sostenendo il Governo nella lotta, ha richiamato quest'ultimo ai concetti di pluralismo e diversità non ancora attuati quanto a rispetto e tutela delle minoranze e lo ha esortato "ad attivarsi contro organizzazioni che fomentano ostilità nei confronti delle minoranze, a tutelare tutti coloro che sono minacciati e temono per la propria vita e ad attuare un'iniziativa politica che favorisca una soluzione duratura della questione curda finalizzata tanto a creare opportunità economiche e sociali per i cittadini di origine curda quanto a rafforzare i loro diritti culturali, favorendo l'uso della lingua curda

quale seconda lingua nelle scuole e servizi pubblici, plaudento al contempo per l'avvio di un canale televisivo pubblico che dal 1.1.2009 trasmette programmi in lingua curda 24 ore al giorno”.

La suddetta problematica situazione è confermata dalla successiva comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio del 9 novembre 2010, nella quale si riferisce che in tale Paese “l’apertura democratica, volta in particolare ad affrontare la questione curda, è risultata inferiore alle aspettative”; che “si nutrono [...] preoccupazioni circa le garanzie giudiziarie per tutte le persone sospette” e inoltre che “si osservano altri sviluppi positivi nella prevenzione della tortura e dei maltrattamenti. Sono state pronunciate condanne in alcuni casi di alto profilo connessi a violazioni dei diritti umani, ma l’uso eccessivo della forza da parte dei servizi di contrasto è tuttora oggetto di segnalazioni e continua a destare preoccupazione; infine, che “resta ancora da eliminare gradualmente il sistema dei ‘guardiani di villaggio’”.

Anche nella successiva risoluzione del 19.12.2011 del Parlamento europeo sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Turchia nel 2011 si ribadisce la preoccupazione per “la prassi di avviare procedimenti penali contro i giornalisti che diffondono prove di violazione dei diritti umani” e in particolare si “esprime preoccupazione per il gran numero di cause avviate contro scrittori e giornalisti che si occupano della questione curda e per l’arresto di vari politici, sindaci eletti a livello locale e membri dei consigli comunali, nonché difensori dei diritti umani curdi...”.

Ancora, significativi elementi inerenti alla questione curda in Turchia si traggono dalle annuali relazioni di organizzazioni umanitarie universalmente riconosciute, quali Amnesty International, che nel rapporto sulla situazione dei diritti umani dell’anno 2011 così riferisce: “a maggio il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha esaminato la situazione della Turchia secondo l’esame periodico universale; Il Governo si è impegnato a rispettare molte delle raccomandazioni ma è da sottolineare il fatto che abbia respinto quelle che chiedevano un maggior riconoscimento dei diritti delle minoranze e la modifica o l’abolizione degli articoli del codice penale che limitano la libertà d’espressione”; e ancora : “ il dibattito pubblico su temi in precedenza vietati è stato più aperto. Tuttavia ci sono state incriminazioni per avere criticato le forze armate, per aver parlato della situazione di armeni e curdi e dei procedimenti penali in corso. Inoltre le norme antiterrorismosono usate per soffocare la libertà di espressione. Attivisti politici curdi, giornalisti e difensori dei diritti umani sono stati tra i più perseguitati”.

Il più recente rapporto di Amnesty International del 2012 non riporta notizie confortanti sulla situazione in Turchia:

“Le promesse riforme costituzionali e giuridiche non ci sono state. Al contrario, è stato minacciato il diritto alla libertà di espressione ed è aumentata la violenza della polizia contro chi protestava. Migliaia di azioni penali basate su leggi antiterrorismo viziate hanno sistematicamente ignorato gli standard di equità processuale. Attentati dinamitardi hanno ucciso civili...” ed ancora: “...Sono aumentati gli scontri armati tra il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan – Pkk) e le forze armate. A ottobre è stata lanciata una vasta operazione militare nel nord dell’Iraq che ha preso di mira le basi del Pkk e ha costretto centinaia di civili a lasciare i loro villaggi. A dicembre, 35 civili, in maggioranza minori, sono stati uccisi quando un aereo da guerra turco ha bombardato un gruppo di civili nel distretto di Uludere, vicino al confine con l’Iraq.” “Nel corso dell’anno si sono tenute migliaia di procedimenti giudiziari

ai sensi di leggi antiterrorismo eccessivamente ampie e vaghe, in gran parte per appartenenza a organizzazioni terroristiche. Le norme hanno causato ulteriori abusi. Molte delle persone processate erano attivisti politici, tra cui studenti, giornalisti, scrittori, avvocati e docenti universitari. I pubblici ministeri hanno regolarmente interrogato i sospettati in merito a comportamenti tutelati dal diritto alla libertà di espressione o da altri diritti garantiti a livello internazionale. Tra gli altri problemi, c'è stato il ricorso alla detenzione preprocessuale prolungata, durante la quale agli avvocati difensori è stato impedito di esaminare le prove a carico dei loro clienti o di impugnare effettivamente la legittimità della loro detenzione, a causa di ordini di segretezza che vietavano loro di accedere ai documenti del caso.” “...Sono stati avviati molti procedimenti giudiziari che hanno minacciato il diritto di singole

persone alla libertà di espressione. In particolare giornalisti che esprimevano opinioni critiche, attivisti politici curdi e altri hanno rischiato azioni legali inique quando denunciavano la situazione dei curdi in Turchia o criticavano le forze armate. Oltre alle incriminazioni derivate da vari articoli del codice penale, un gran numero di processi che

minacciavano la libertà di espressione erano collegati alla legislazione antiterrorismo. Sono continuate le minacce di violenza contro figure di spicco che esprimevano le loro opinioni. A novembre sono entrate in vigore nuove norme che hanno suscitato ulteriori preoccupazioni in merito alle arbitrarie restrizioni imposte ai siti web.”

È appena il caso di ricordare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice nazionale ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art.698, comma primo, cod. proc. pen., può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (quali, ad es., "Amnesty International" e "Human Rights Watch"), la cui affidabilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale (cfr. Cass. sent. n. 32685 dell' 08/07/2010).

Tale orientamento, che deve intendersi esprimere un principio di ordine generale, trova, del resto, le proprie radici nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che ormai da tempo riconosce la piena rilevanza ed utilizzabilità dei rapporti informativi redatti da organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani (v., per tutte, Corte dir.uomo, 28 febbraio 2008 , Saadi c.Italia).

Gli elementi appena evidenziati sembrano pertanto dimostrare la piena attualità del pericolo di subire atti persecutori da parte del ricorrente ove questi dovesse fare ritorno in Patria ma anche l'attendibilità del racconto esposto già all'epoca della sua audizione innanzi alla Commissione, la quale non ha utilizzato i criteri di giudizio fissati dall'art. 3, comma 5, del D.L.vo 19 novembre 2007, n. 251 e non ha opportunamente valutato il riscontro ab externo delle dichiarazioni del richiedente l'asilo con la situazione politica turca per come relazionata dai rapporti di matrice internazionale.

Nonostante l'avvio dei negoziati di pace e la dichiarazione di “cessate il fuoco” da parte del PKK la situazione, infatti, non sembra stabilizzata.

Nel giugno 2013 vi sono stati scontri tra polizia e manifestanti curdi nel distretto di Lice ed un ragazzo è rimasto ucciso. Tale episodio, sul quale il BDP ha chiesto una commissione di inchiesta, ha messo a serio rischio il processo di pace faticosamente avviato.

Stante la superiore situazione, è del tutto verosimile che il ricorrente, appartenente alla minoranza curda, nel suo Paese possa correre il rischio effettivo di subire

persecuzioni e danni alla propria incolumità e non abbia, quindi, fiducia nella protezione delle autorità del paese a ciò preposte.

Ricorrono i presupposti, pertanto, per attribuire al ricorrente lo status di rifugiato politico.

La natura della controversia induce a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

in accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,

riconosce al sig. [REDACTED] nato in Turchia, il [REDACTED] lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. Del D.Lgs n. 251/07;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma il 22 dicembre 2014

Il Giudice

[REDACTED]

